

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI ACQUISTO-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	NI02 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 1 di 5

Comune di Dolo

Provincia di Venezia

✉ 30031 - Via B. Cairoli n. 39 ☎ 041 5121911 ☎ 041 410665 🌐 www.comune.dolo.ve.it @ urp@comune.dolo.ve.it

Settore I Affari Generali – Servizi Demografici

☎ 041 5121937 @ sicittadino@comune.dolo.it

Responsabile del Servizio: Ilaria Dott.ssa Morelli

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO

La cittadinanza italiana può essere richiesta da cittadino straniero che sia sposato con cittadino italiano in base alle normative qui citate e secondo il procedimento sotto descritto.

(Art. 5 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

(Art. 6 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

- a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Quindi devono essere presenti tutti i seguenti requisiti:

- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio;
- validità del matrimonio;
- assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.


Documentazione da produrre in Prefettura

La domanda indirizzata al Ministero dell'Interno, per tramite della Prefettura - U.T.G., deve essere prodotta in **5 copie**, di cui una in bollo.

La domanda va redatta secondo il **Modello A** (reperibile presso la Prefettura di Venezia o sul sito www.interno.it)
Documenti richiesti:

I documenti contrassegnati con l'asterisco possono essere autocertificati:

1. **estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità** ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante. Detta documentazione deve essere tradotta e legalizzata secondo la vigente normativa in materia;
2. **i rifugiati politici**, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile;
3. **certificato storico di residenza** (in bollo) (*);
4. **certificato di stato di famiglia** (in bollo) (*);

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI ACQUISTO-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	NI02 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 2 di 5

5. **certificato generale del casellario giudiziale** (in bollo) (*);
6. **certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**);**
7. **certificato di cittadinanza italiana del coniuge** (in bollo) (***);
8. **estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano** presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell'atto di matrimonio);
9. **certificato dei carichi pendenti** rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente.

I Documenti indicati al punto 8 e 9 sono richiesti d'Ufficio a cura dell'Autorità che riceve l'istanza.

N.B.:

- Tutti i certificati prodotti in bollo e la stessa istanza, devono essere accompagnati da 4 fotocopie semplici (né in bollo, né autenticate) per ciascuno di essi. L'istanza deve essere in bollo e firmata presso l'Ufficio accettante (richiesto documento d'identità in corso di validità).
- I documenti di cui ai punti n. 1 e 6 dovranno essere opportunamente legalizzati dall'autorità italiana competente che ha sede nel paese di origine o di precedente residenza, salvo che per i documenti provenienti da paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 05.10.1961 che dovranno essere legalizzati tramite "APOSTILLE".
- **nel caso in cui sia prevista l'autocertificazione della documentazione da produrre è preferibile ricorrere a questa anche al fine di evitare ulteriori spese. Il costo della marca da bollo è di € 14,62**

Nota:

(*) Documenti autocertificabili su allegati al Modello A

(**) Documento autocertificabile solo per i comunitari

(***) Documento autocertificabile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato). La firma deve essere apposta dinanzi all'addetto che riceve l'istanza.

Termini procedimento

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede all'istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo: che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato tramite il Comune di residenza dell'interessato.

Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente Regolamento è di **730 giorni** dalla data di presentazione della domanda -due anni-).

Termine per prestare giuramento

Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)

Prefettura di Venezia

30124 Venezia, San Marco 2661,

Tel. Centralino 041 2703411,

www.prefetturadivenezia.it ;

orario di sportello Martedì e Giovedì 9.00/13.00

Fonte Ministero degli Interni www.interno.it

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI ACQUISTO-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	NI02 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 3 di 5

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA

La cittadinanza italiana può essere richiesta da cittadino straniero che sia in possesso della residenza in Italia in base alle normative qui citate e secondo il procedimento sotto descritto.

Residenza

(Art. 9 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
 - c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
 - d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
 - e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
 - f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

(Art. 4 comma 1 Lett. C - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
 Lett. c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.


- 1) **La cittadinanza può essere quindi concessa:** allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
- 2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- 3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiana;
- 4) al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- 5) all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- 6) allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano, senza soluzioni di continuità;

La documentazione da produrre in Prefettura

La domanda - indirizzata al Presidente della Repubblica - va presentata alla Prefettura - U.T.G. in **5 copie**, di cui una in bollo corredata dai documenti sottoelencati, che vanno presentati in 5 copie (1 originale e 4 fotocopie). La domanda va redatta secondo il **modello B** (reperibile presso la Prefettura di Venezia oppure sul sito www.interno.it)

Documenti richiesti:

1. **estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità** ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI ACQUISTO-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	NI02 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 4 di 5

2. **i rifugiati politici**, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile;
3. **certificato storico di residenza** (in bollo) (*);
4. **certificato di stato di famiglia** (in bollo) (*);
5. **certificato generale del casellario giudiziale** (in bollo) (*);
6. **copia autenticata del mod. 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette** circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all'autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall'art. 4 della legge n. 15/68 la copia del modello 740 dovrà essere autenticata dall'Ufficio delle Imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso (*);
7. **certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali** (**);
8. **dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine** (come da modello prestampato da ritirarsi in Prefettura);
9. **dichiarazione personale autorizzatoria per le competenti Autorità del Paese di origine** a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza (come da modello prestampato da ritirarsi in Prefettura);
10. Eventuale **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla discendenza da cittadino italiano (Modello B)**.

Nota:

(*) Documenti autocertificabili su allegati al Modello B

(**) Documento autocertificabile solo per i comunitari

Documenti richiesti d'Ufficio a cura dell'Autorità che riceve l'istanza

- 1) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente;
- 2) dati relativi al soggiorno dell'interessato (forniti dagli Organi di Polizia);

N.B.

- I documenti di cui ai punti n. 1 e 7 dovranno essere opportunamente legalizzati dall'autorità italiana competente che ha sede nel paese di origine o di precedente residenza, salvo che per i documenti provenienti da paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 05.10.1961 che dovranno essere legalizzati tramite "APOSTILLE".
- **nel caso in cui sia prevista l'autocertificazione della documentazione da produrre è preferibile ricorrere a questa anche al fine di evitare ulteriori spese. Il costo della marca da bollo è di € 14,62**

Termini procedimento

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede all'istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo, che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato tramite il Comune di residenza.

Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di **730 giorni** dalla data di presentazione della domanda -due anni-).

Termine per prestare giuramento

Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

	INFORMAZIONI ACQUISTO-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	NI02 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 5 di 5

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)

Prefettura di Venezia

30124 Venezia, San Marco 2661,

Tel. Centralino 041 2703411,

www.prefetturadivenezia.it ;

orario di sportello Martedì e Giovedì 9.00/13.00

Fonte Ministero degli Interni www.interno.it

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”

Estratto della Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno

“Riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”

A. Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'eventuale possesso dello *status civitatis* italiano può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza: potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Peraltro, l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

B. Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano.

Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- 7) certificato di residenza.

Si precisa che l'istanza (reperibile presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Dolo), presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale (in bollo).

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.